

S.O.S. CAVALLI O.D.V.

Organizzazione Di Volontariato

Sede sociale : Riano (Roma) , Via Bertini n. 55

Sede Amministrativa : Perugia, Via Raffaele Omicini n.4

Codice Fiscale 97619370584

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022 del mese di Aprile il giorno 08 presso la sede amministrativa ed in collegamento in videoconferenza si e' riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci per discutere e deliberare su seguente Ordine del Giorno

- 1) Modifica ed integrazione dello Statuto a seguito di provvedimento del Ministero del Lavoro – Sezione R.U.N.T.S. ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore
- 2) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Roberto Delfiore, Presidente del Consiglio Direttivo il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Giancarlo Curti. Il presidente constatata la presenza dei soci dell'Associazione S.O.S. CAVALLI Onlus alla presente Assemblea nelle persone di : Roberto Delfiore; ed in videoconferenza di Flavio Cariani; Silvia Casati; Stefania Angelini; Roberta Bianco; Claudio Villa; Alessandra Micheloni; Elettra Merigi ; Sara Ceccacci; Loredana Alfieri. Dichira l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sulle questioni all'ordine del giorno

Alle ore 15:20 il Presidente dichiara aperta la seduta

Pasando al punto 1) all'Ordine del Giorno il Presidente informa l'Assemblea che l'Associazione ha ricevuto a mezzo p.e.c. in data 04 Aprile 2022 dal Ministero del Lavoro – Sez. R.U.N.T.S. un preavviso di rigetto della domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore presentata in data 24 Febbraio 2022.

Il testo del provvedimento notificato e' il seguente [Si comunica il preavviso di diniego verso l'istanza di iscrizione nella sezione A) -Organizzazioni di Volontariato - del RuntS.

In ordine alla motivazione a fondamento del suddetto diniego si osserva quanto segue: lo statuto sociale non è conforme al dettato dell'art. 5, comma 1, del Dlgs 117/2017 in tema di attività di interesse generale degli Enti del Terzo Settore, dovendo queste ultime essere immediatamente riconducibili a quelle elencate nel Codice del Terzo Settore, attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate, anche con il richiamo alla corrispondente lettera, da a) a z), del suddetto articolo.

Si comunica inoltre la carenza di documentazione di seguito indicata:

- gli ultimi due bilanci unitamente alle copie dei verbali assembleare contenente la delibera di approvazione.

È facoltà dell'associazione, presentare osservazioni avverso il presente avviso entro dieci giorni da odierna data. L. 241/90.]

A seguito di tale comunicazione e' stato redatto un nuovo Statuto dell'Associazione S.O.S. CAVALLI O.D.V. che abbiamo inviato ai soci a mezzo e-mail e che oggi in questa Assemblea portiamo alla Vostra approvazione.

Il Presidente pertanto illustra il nuovo Statuto nei suoi articoli dal n. 1 al n. 21, dopo di che' dichiara aperta la votazione per deliberare al punto 1 all'ordine del giorno.



L'Assemblea, dopo aver proceduto alla votazione all'unanimità delibera l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione che si allega sotto la lettera "A" al presente Verbale e ne fa parte integrante

L'Assemblea da mandato al Presidente del Consiglio Direttivo Roberto Delfiore tutte le formalità inerenti le comunicazioni relative al qui presente Verbale presso gli uffici competenti per la notifica dell'avvenuta variazione dello Statuto Sociale, nonché a provvedere alla modifica/integrazione della domanda di iscrizione al R.U.N.T.S. presso il Ministero del Lavoro

Esauritosi l'Ordine del Giorno poiché nessuno chiede la parola alle ore 16:38 il Presidente scioglie la seduta

Del che è Verbale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



**agenzia
entrate**

Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 1066 Mod. 3°

in data 12 APR. 2022

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

L'Addetto al Servizio

IL FUNZIONARIO

ott. Nicola Giordano



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

S.O.S. CAVALLI – O.D.V. Organizzazione Di Volontariato

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 03 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche una associazione avente la seguente denominazione : S.O.S. CAVALLI O.D.V. , da ora in poi denominata "associazione" . L'associazione e' stata gia' costituita in data 17 settembre 2010 con la locuzione O.N.L.U.S. - Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale , codice fiscale 97619370584, atto costitutivo e statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2- Aurelio al n. 14002 serie 3 del 18/10/2010, iscritta al Registro Anagrafe Unico delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio protocollo 26287 del 23 Marzo 2011. L'Associazione ha sede in Italia, attualmente nel comune di Riano (Roma), in Via Bertini n. 55, e potra' istituire, su delibera dell'Organo di Amministrazione, uffici e sedi operative altrove sia in Italia che all'estero. Il trasferimento della sede sociale non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata

L'Associazione e' per sua natura apolitica.

ART. 2

(Registro Unico Nazionale Terzo Settore)

Fino all'operativita' del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.) continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Anagrafe Unico delle Onlus attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3

(Scopo, finalita' e attivita')

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piu' delle seguenti attivita' di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In maniera specifica ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 alla lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; L'attivita' riferita al predetto paragrafo viene effettuata a mezzo del Corpo dei Volontari a cavallo.



Il Volontario a Cavallo trova la sua naturale collocazione nel contesto generale delle attività promosse per la Salvaguardia Ambientale e per la Protezione Civile a Cavallo. Il Volontario a Cavallo, infatti, quale sua peculiare connotazione presenta un particolare rapporto verso il patrimonio naturale e la sua salvaguardia abbinato ad uno spiccato senso sociale, ispirando non di meno, il loro lavoro al più limpido e disinteressato volontariato.

L'attività di questo compartimento non lede, o si contrappone con presunzione agli Enti Pubblici e privati già in essere, ma in stretta e fattiva collaborazione con gli stessi.

Tale convergenza di intenti fa sì che le autorità, Centrali, Regionali, Provinciali e Locali del Volontario a Cavallo offre alle Autorità preposte, la più completa disponibilità, impegnandosi a dare, nel rispetto del loro dettato statutario e del loro regolamento interno, la più ampia e fattiva collaborazione.

Il Cavaliere è ben consapevole della differenza fondamentale fra l'azione repressiva normale delle forze ed autorità pubbliche e l'azione di sensibilizzazione, di persuasione ed educazione esercitata dal Cavaliere tramite il contatto umano con i contravvenienti effettivi, ma soprattutto con i potenziali contravvenienti.

Il Cavaliere a cavallo opera personalmente o in gruppo, autonomamente o in collaborazione con le forze dell'ordine (Carabinieri Forestali, Polizia Locale ecc.). Oltre alla salvaguardia dell'ambiente, scopo del Volontario Cavaliere a Cavallo è l'individuazione di stalli abusivi di animali, in particolare equidi per cui l'Associazione è parte attiva, specialmente per combattere la macellazione clandestina, l'abuso di attività illecite. Infatti

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale per la tutela, la salute ed il benessere di:

- a) cavalli giunti al termine delle loro carriere sportive per anzianità o infortuni.
- b) cavalli che non possono essere più mantenuti dai proprietari onde evitare maltrattamenti, macellazione e altre conseguenze che possano nuocere gravemente sullo stato di salute e benessere del cavallo
- c) cavalli sequestrati dall'Autorità Giudiziaria per condizioni previste dal vigente Codice penale come meglio disciplinato dalla Legge 189 / 2004.

In maniera specifica ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 alla lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso L'associazione coopera con professionisti del settore del Trekking equestre per la realizzazione di attività di trekking equestre per riscoprire le bellezze, la cultura, la storia del territorio Italiano. L'Associazione inoltre propone il Turismo Equestre Religioso, attività di percorsi di ippovie riconducibili ai pellegrinaggi religiosi e riconducibili ai luoghi di preghiera. A titolo esemplificativo è attiva da molti anni l'ippovia della Via Francigena. L'associazione opera a titolo gratuito con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati collaborando con l'assessorato servizi sociali dei Comuni e con le Associazioni che cooperano con i Comuni stessi.

In maniera specifica ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche L'Associazione promuove la cultura dello sport equestre partendo come base fondamentale il rispetto, il benessere e la salute



dell'equide incentrando la cultura di rispetto degli animali agli allievi. L'Associazione può operare in proprio attraverso la costituzione di ASD iscritte al CONI e collaborare con altre ASD impiegando alle stesse equidi di proprietà dell'Associazione stessa. Obiettivo dell'Associazione infatti è, oltre al recupero psicofisico dei soggetti equidi oggetto di attività illecite contrarie alle norme vigenti in materia del rispetto degli animali sancito dalla Legge 189/2004, provvedere alla loro ricollocazione nelle diverse attività di discipline equestri.

Particolare riguardo e prelazione alle attività rivolte ai disabili, alle attività previste dagli I.A.A. Interventi Assistiti con gli Animali di cui alle Linee Guida Nazionali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) e art. 4 comma 1 del D. Lgs 28 Agosto 1997 n. 281 tra Governo Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e prevedono l'impiego di animali domestici appartenenti alle specie indicate nel Capitolo 8. Tali interventi sono rivolti prevalentemente a persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a individui sani.

Prima di avviare un intervento con la mediazione dell'animale è necessaria una preventiva valutazione delle possibili controindicazioni da parte di medici di medicina generale o specialisti ovvero, nel caso di impiego dell'animale per finalità non terapeutiche, la sottoscrizione di una liberatoria da parte dell'utente o di chi ne esercita la potestà.

La corretta applicazione degli IAA richiede il coinvolgimento di una équipe multidisciplinare composta, a seconda del tipo di intervento, da figure sanitarie, pedagogiche e tecniche con diversi compiti e responsabilità.

In base agli ambiti di attività gli IAA si classificano in:

3.1 Terapia assistita con gli animali (TAA)

Intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica (Cap. 7.1.1). La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo.

3.2 Educazione assistita con gli animali (EAA)

Intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà. L'intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all'interno delle istituzioni in cui l'individuo deve mettere in campo capacità di adattamento. L'EAA contribuisce a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto. Attraverso la mediazione degli animali domestici vengono attuati anche percorsi di rieducazione comportamentale.

L'EAA trova quindi applicazione in diverse situazioni quali, ad esempio:



- prolungata ospedalizzazione o ripetuti ricoveri in strutture sanitarie;
- difficoltà dell'ambito relazionale nell'infanzia e nell'adolescenza;
- disagio emozionale e psicoaffettivo;
- difficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambientale;
- situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per anziani e per pazienti psichiatrici, residenze sanitarie assistenziali, comunità per minori, carceri, ecc.);
- condizioni di malattia e/o disabilità che prevedano un programma di assistenza domiciliare integrata.

3.3 Attività assistita con gli animali (AAA)

Intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale. Non rientrano nelle AAA le attività sportivo-agonistiche con animali.

Nelle AAA la relazione con l'animale costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali; tali attività sono rivolte al singolo individuo o ad un gruppo di individui e promuovono nella comunità il valore dell'interazione uomo-animale al fine del reciproco benessere.

Le AAA in alcuni casi sono propedeutiche alle TAA/EAA e sono finalizzate, tra l'altro, a:

- sviluppare competenze attraverso la cura dell'animale;
- accrescere la disponibilità relazionale e comunicativa;
- stimolare la motivazione e la partecipazione

L'Associazione potrà finanziare i corsi di formazione per i soggetti/operatori che svolgono le attività rientranti negli sport per disabili e nelle attività previste dagli I.A.A.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire, e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terze parti in genere.

L'Associazione potrà gestire direttamente rifugi per animali, sanctuary e svolgere attività non lucrative dirette a tutte le categorie di persone specialmente per coloro che si trovano nelle condizioni di disagio sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati e' illimitato ma, in ogni caso, non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalita' della stessa e che partecipano alle attivita' dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovra' presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovra' contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonche' recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti ed attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita' perseguite e le attivita' di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel Libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve entro giorni 60 (sessanta) motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta puo' entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e puo' venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- esaminare i libri sociali
- essere informati sulle attivita' dell'associazione e controllarne l'andamento
- frequentare i locali dell'associazione
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attivita'
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni



- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci

- Fondatori
- Onorari
- Benemeriti
- Ordinari
- Sostenitori

Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno all'Organo amministrativo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta dell'Organo amministrativo.

Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'associazione. Vengono nominati dall'organo amministrativo con validità annuale

Sono soci ordinari coloro le cui domande di ammissione sono state accolte dall'Organo amministrativo

Sono soci sostenitori coloro che svolgono attività di volontariato con le tutele stabilite dalla Legge ma non versano alcuna quota associativa e non hanno i diritti e obblighi di cui all'art. 5 ma devono rispettare il regolamento apposito sotto il controllo dell'Organo amministrativo

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi amministrativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 7
(Organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione

- L'Assemblea
- L'Organo di amministrazione / Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di controllo (se scelto oppure obbligatorio per il superamento di alcuni parametri dimensionali).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale

Ciascun associato ha diritto ad un voto

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

I membri dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo non possono essere delegati alla rappresentanza dell'associato in Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora fissata di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati.

La convocazione è valida anche in caso di avviso mediante invio all'indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata o attraverso messaggio della forma telefonica whatsapp. In questi casi l'Associato dovrà dare prova dell'effettiva ricezione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
- Approva il Bilancio di esercizio
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Delibera sulla esclusione degli associati



- Delibera sulle modificazioni dello Statuto
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Delibera lo scioglimento
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

E' ammessa la partecipazione in videoconferenza purché sia disposto e menzionato nell'avviso di convocazione indicando le modalita' di accesso .

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati.

ART. 9

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione della volonta' e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale puo' essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- formulare i programmi di attivita' associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalita' previste al raggiungimento delle soglie di legge
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attivita' associative
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprieta' dell'associazione o ad essa affidati

L'Organo di amministrazione e' formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 11 (undici) nominati dall'Assemblea per la durata di anni 5 (Cinque) e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche ovvero indicate, tra i propri soci, o dagli enti associati. L'Organo di Amministrazione e' validamente



costituito quando e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente, Vice Presidente, Amministratori Delegati)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno

Il Presidente e' eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 1 (un) mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attivita' compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Le funzioni del Presidente possono essere delegate ad Amministratori Delegati su base Regionale nominati tra i consiglieri facenti parte dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) su specifico mandato trascritto nel verbale dell'Organo di amministrazione.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, e' nominato al ricorrere dei requisiti della Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 08 Giugno 2011 n. 231, qualora applicabili, nonche' sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso puo' esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, articolo 31, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida



ministeriali. Il Bilancio Sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 12

(Revisione Legale dei Conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Societa' di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento delle attivita' statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione puo' trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attivita', da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attivita' di raccolte fondi nonche' dalle attivita' diversi da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 (sei) del Codice del Terzo Settore. Per le attivita' di interesse generale prestate, l'associazione puo' ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso e' predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio e depositato presso il R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse di cui

all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione dimissione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART. 17 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali organi associativi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti Libri associativi secondo le modalità stabilite dall'Organo di amministrazione.

ART. 18 (Volontari)

I Volontari propriamente denominati SociCollaboratoriVolontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione e dietro espresso mandato, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo 03 Luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari,



ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sara' operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operativita' del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non e' espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle Deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



Allegato alatto pubblico rogato a Perugia

**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 1066 Mod. 3°

in data 12 APR. 2022

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

L'Addetto al Servizio



IL FUNZIONARIO
M. Miccoli Giordano

